

STATUTO

**SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO
SOCCORSO DI ROCCAPIETRA
SIGLABILE "SOMS
ROCCAPIETRA"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARALLO VC

Numero REA: VC - 16781

Codice fiscale: 00494080021

Forma giuridica: SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2002 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

COOPERATIVA RICREATIVA DI ROCCA PIETRA a R.L.

Iscritta al Tribunale di Vercelli al n. 240

Del Registro delle Società al fasc. n. 240

Iscritta al B.U.S.C. al n. 547/98516

Partita I.V.A.: 00494080021

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA e SCOPO

ART. 1 - E' costituita con sede in Roccapietra di Varallo Sesia una società Cooperativa Immobiliare-Ricreativa a R.L. sotto la denominazione di **"COOPERATIVA RICREATIVA di ROCCAPIETRA"** Società Cooperativa a Responsabilità Limitata.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, all'Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo denominata: **"LEGA NAZIONALE COOPERATIVE e MUTUE"** ed all'organismo provinciale o regionale della stessa nella cui giurisdizione trovasi la propria sede sociale. La Cooperazione Italiana, organo ufficiale della lega, è il giornale sul quale dovranno essere inseriti gli atti ed avvisi sociali.

ART. 2 - La Cooperativa si propone:

1° L'acquisto di stabili idonei a sede di attività ricreative, culturali, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie.

2° di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie;

3° di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;

4° di collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo mutualistico.

A tali fini essa provvede:

A) alla costruzione, all'acquisto od alla locazione di stabili idonei all'esercizio di tutte le attività ricreative e sociali che la cooperativa si prefigge;

B) all'assistenza culturale, creativa e mutualistica in genere a favore dei soci e delle loro famiglie ed all'organizzazione della raccolta del risparmio dei soci.

Per provvedere alle attività di cui al comma A e B potrà fra l'altro:

1°) organizzare ricreatori, con sale di lettura, installazione di giochi leciti ed in particolare: biliardo, gioco delle carte, gioco delle bocce; fornire il locale ricreativo di apparecchi radio, televisivi e provvederlo di ogni conforto.

2°) creare ritrovi di divertimento e spettacolo, palestre e campi sportivi, organizzare attività turistiche a beneficio dei soci e dei loro famigliari.

3°) partecipare con fondi e quote adeguate ad altri enti ricreativi, cooperativi o mutualistici, della costituzione può rendersi promotrice, che si propongono l'organizzazione e l'esercizio specifico della medesima attività;

4°) istituire nell'interesse e per il servizio esclusivo dei soci, una sezione, retta da apposito regolamento per la raccolta dei loro risparmi. Al fine di assolvere alla funzione sociale propria, per tradizione e per legge, della cooperazione, la cooperativa potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, estendere l'esercizio delle attività e delle gestioni indicate nei precedenti punti 1, 2 e 3 tassativamente esclusa quella indicata nel punto 4 (che dovrà in ogni caso essere svolta nell'ambito dei soci) anche nei confronti dei non soci. La cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,

Sesio
Chiusa: Ag 9-10
Gagliardini all'auto

1 di 8

San. Lepi.
Verreolo Helio
Helio Mauro

mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Potrà partecipare anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare, con l'esempio nei rapporti tra soci ed in quelli fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà.

ART. 3 - La cooperativa avrà durata di 90 anni a decorrere dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a 9 soci effettivi. Possono essere soci tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, a qualsiasi mestiere, arte o professione appartengano con esclusione tassativa di coloro che esplicano attività comunque incompatibili con gli scopi della cooperativa.

ART. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, paternità, residenza e data di nascita;
- b) indicazione delle sue attività di lavoro;
- c) indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda di ammissione. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.6. Trascorso un mese dalla data di comunicazione d'ammissione senza che detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa d'ammissione e di quanto previsto dal comma a) dell'art. 17, in tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

ART. 6 - I soci effettivi dovranno versare la tassa di ammissione di € 0,25 e sottoscrivere una quota sociale non minore di € 0,51 e non superiore a € 129,11. Essi sono obbligati:

- a) al versamento della quota iniziale sottoscritta e delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento o immediatamente o entro i termini e nei modi previsti dal successivo art. 17;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 7 - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 8 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. il recesso è ammesso soltanto quando il socio trasferisca la sua residenza fuori dal Comune nel quale si esplica l'attività sociale, per modo che egli non possa più concorrere alla medesima né usufruirne. La dichiarazione del recesso sarà annotata sul libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui al precedente comma, e diventa operativa con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata successivamente con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabili e di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4.

Agli effetti del diritto di cui al successivo art. 12, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se

deliberato entro tre mesi prima di questo, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 10 – L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nei versamenti dei ratei delle quote o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la cooperativa per qualsiasi titolo;
- c) che, in qualunque modo, arrechino un danno materiale e morale alla cooperativa e fomentino in seno ad essa dissidi e disordine.

Ai soci esclusi sarà applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materialmente prodotti.

La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione, in misura che potrà variare a seconda della gravità dell'inadempienza.. Le penali a carico dei soci esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio, al fondo di riserva.

ART. 11 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno devolute, a tutti gli effetti dell'art. 808 cod. proced. Civile, alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, regolato dagli art. 39 e 40 del presente Statuto. I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri, rimettendola al suo Presidente a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 12 – I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rinnovo delle quote di capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio diventa operativo e, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

ART. 13 – Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ART. 14 – I soci receduti, deceduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso mediante raccomandata e, pena di decadenza del diritto, entro un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 e 13. Le quote per le quali non sarà stato richiesto rimborso nel termine saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva.

ART. 15 – Apposito regolamento, nel caso di creazione di fondo di previdenza e mutualità, regolerà per tale materia i diritti dei soci in caso di necessità malattia, infortunio e degli eredi dei soci in caso di morte.

TITOLO III

QUOTE SOCIALI – GESTIONE SOCIALE – BILANCIO

ART. 16 – Il numero delle quote sociali è illimitato. Ciascuna quota sociale non potrà essere inferiore a € 0,51 né superiore a € 129,11.

ART. 17 – La quota iniziale sottoscritta e le successive eventuali sottoscrizioni di aumento dovranno di norma essere versate anche a rate, cioè:

- a) il 50% immediatamente
- b) il restante 50% in 3 rate mensili uguali a partire dal mese successivo al versamento di cui al comma precedente. Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a

Servizio Amministrativo
Chiusa: Augusto
Gagliardini Claudio

3 di 8

Sam. Loris
Verrero Mario

pegno o vincolo e neppure cedute a soci o a terzi o, comunque, negoziate con effetto verso la società. La quota posseduta da ciascun socio non potrà mai superare € 129,11.

Le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 18 – Per il raggiungimento dei fini di cui al punto 3° dell'art. 2 onde stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea l'applicazione ai soci di quote mensili, da determinarsi anno per anno dall'assemblea stessa, per la creazione ed alimentazione del fondo di previdenza e mutualità di cui all'art. 15 o per altri scopi, che saranno di volta in volta indicati dall'assemblea.

ART. 19 – Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il mese di aprile successivo.

ART. 20 – Il residuo attivo risultante dal bilancio cioè quanto rimane dopo la deduzione di qualsiasi spesa od impegno:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva legale;
- b) il 10% a disposizione del Consiglio di Amministrazione per studi e propaganda cooperativa;
- c) il restante dedotto, ove venga deliberata dall'assemblea una percentuale, che non dovrà in ogni caso superare il 30%, per retribuire il capitale effettivamente versato nella misura indicata nel successivo art. 21, agli scopi di assistenza culturale, ricreativa e mutualistica in genere.

TITOLO IV

REQUISITI MUTUALISTICI AI FINI FISCALI

ART. 21 – Ai soci non può essere corrisposto un dividendo superiore a 2,5 punti in più dell'interesse dei buoni postali fruttiferi ragguagliato al capitale effettivamente versato (art. 17 L. 72/1983).

ART. 22 – Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale ed eventualmente, del fondo di previdenza, rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti rispettivamente nel presente statuto e nell'eventuale regolamento di cui all'art. 15, per i casi di recesso, di decadenza, di esclusione o di morte del socio, o per quello di scioglimento e di liquidazione della cooperativa, non è mai ripartibile fra i soci. Le riserve non possono essere divise fra i soci durante la vita della cooperativa (art. 12 L. 904/1977); il 3% degli utili è destinato ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione (art. 11/4 L. 59/92).

ART. 23 – Il patrimonio residuo della liquidazione, dedotti il capitale versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione (art. 11/5 L. 59/92).

TITOLO V

ASSEMBLEE

ART. 24 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante inserzione di avviso contenente l'o.d.g., il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, sul giornale la cooperazione italiana, almeno dieci giorni prima del fissato per la prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 25 – L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina della cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti nel presente statuto;
- 5) procede alle indicazioni previste dall'art. 18;
- 6) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle codificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, dello scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 26 – In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'o.d.g., salvo che sullo scioglimento e la liquidazione per i quali occorrerà la presenza diretta o indiretta per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto con voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

ART. 27 – Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata e seduta o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali, si procederà normalmente, con votazione a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione. Ove non si adotti altro sistema l'assemblea, in relazione al numero di soci presenti, potrà deliberare di prorogare la votazione per l'elezione delle cariche sociali a scrutinio segreto di uno o più giorni entro e non oltre i quindici consecutivi. In tal caso il presidente, il segretario e gli scrutatori di cui al successivo art. 29, resteranno in carica come seggio, facendo constatare in apposito verbale, da trascrivere nel libro delle assemblee, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

ART. 28 – Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci effettivi che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi; ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quote possedute; il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio avente diritto al voto, ma non Amministratore, mediante delega scritta; ogni socio delegato può rappresentare non più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi. Le deleghe devono essere menzionate fra gli atti sociali. La lega nazionale e al sua Federazione provinciale o regionale hanno diritto di partecipare con propri rappresentanti senza diritto di voto, ai lavori dell'assemblea.

ART. 29 – L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente eletto del Consiglio di Amministrazione od in sua assenza dall'amministratore più anziano di età. L'assemblea nomina un segretario e due pre-scrutatori, le deliberazioni devono constare il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

Sesto Piuma
Cherati Augusto
Gogliardini Milano

Giambattista Piuma
Giama Ligi
Verrero Roberto
Felice Mauro

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30 – Il Consiglio di Amministrazione si compone di numero sette consiglieri eletti fra le persone iscritte nel libro soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dei ratei della quota sottoscritta e non abbiano comunque debiti verso la società. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato annualmente per la metà dei suoi membri, i consiglieri che devono essere sostituiti sono designati nel primo anno per sorteggio, negli anni successivi in base all'anzianità di nomina, ma sono rieleggibili; spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Consiglio Sindacale, determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l'opera continua espletata per ragioni di carica e per l'espletamento di particolari cariche.

ART. 31 – Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente; può nominare, determinandone i poteri un amministratore delegato se nominato; il comitato esecutivo è investito dei poteri anche deliberativi che gli saranno stati delegati dal Consiglio.

ART. 32 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni mese, nonché tutte le volte egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti anche a mezzo di messo, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide, quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori od il direttore, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado. A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità annulla la proposta.

ART. 33 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti previsti dal presente statuto e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) di stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività e gestioni sociali;
- e) deliberare l'istituzione del fondo di previdenza e compilare il regolamento di cui all'art. 15;
- f) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le attribuzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) dare l'adesione della società ad organismi consortili;
- i) deliberare sull'istituzione di succursali agenzie magazzini di deposito e di distribuzione e simili, anche in molti comuni;
- j) provvedere ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
- k) apportare al presente statuto le modificazioni previste dal successivo art. 41;
- l) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'art. 2 e che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge e dello statuto, siano riservati all'assemblea.

ART. 34 – Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di

nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e qualsiasi autorità giudiziaria ed un qualunque grado di giurisdizione, può delegare i propri poteri in tutto od in parte al vice presidente o al consiglio delegato nonché con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le mansioni di lui, spettano al vice presidente.

ART. 35 – In caso di vacanza di uno degli amministratori il Consiglio provvede a sostituirlo nei modi previsti dall'art. 2386 del Cod. Civ.

TITOLO VII

DIRETTORE

ART. 36 – Quando si ritenga opportuno per il miglior andamento dell'azienda e sempreché le condizioni economiche della cooperativa lo consentano, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un direttore scelto anche fra i non soci, determinandone le attribuzioni e le retribuzioni.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

ART. 37- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea preferibilmente tra non soci. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

ART. 38 – Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad altre ispezioni e controlli, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO IX

PROBOVIRO

ART. 39 – Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri scelti anche tra persone estranee alla cooperativa. Essi sono nominati dall'assemblea.

Essi deliberano secondo le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato, pronunciano secondo equità previo tentativi di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive, per esporre le loro repliche.

ART. 40 – Ai sensi del presente articolo e del precedente art. 39, che hanno valore di clausole compromissorie, i soci e la cooperativa sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Proviviri la soluzione delle controversie insorte sulle materie degli art. 8-9-10 e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso, che insorgano sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti ed in merito alla invalidità delle deliberazioni della assemblea o del Consiglio di Amministrazione. Per ogni singola controversia si provvederà, con la partecipazione del collegio e delle parti alla redazione di

un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del collegio e le norme ed i termini di questi dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41- Al Consiglio di Amministrazione è delegato il potere di apportare al presente statuto tutte quelle modificazioni che risulteranno necessarie per adeguarlo ad eventuali nuove inderogabili disposizioni di legge.

ART. 42 – L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 43 – Per quanto non è disposto nel presente statuto valgono le norme del vigente codice e delle leggi speciali sulle cooperative.

VISTO: Roccapietra di Varallo Sesia 31.12.2001

Lesio flumina
allusati Augusto

Belma Mamy
Scarlatti flumina
Samorino
Gagliardini Mauro
Verzeroli Helio